

**COMUNE DI LAMPORECCHIO  
PROVINCIA DI PISTOIA**



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELLE SALE GIOCHI  
E APPARECCHI DA GIOCO**

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 55 DEL 27 NOV. 2015

## Sommario

### **TITOLO I – NORME GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 - Principi generali ed obiettivi
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 - Normativa di riferimento

### **TITOLO II - SALE GIOCHI E SALE BOWLING**

- Art. 5 - Adempimenti amministrativi
- Art. 6 - Requisiti morali
- Art. 7 - Requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività
- Art. 8 – Rappresentanza
- Art. 9 - Prescrizioni per lo svolgimento dell'attività

### **TITOLO III - APPARECCHI INSTALLATI IN ALTRI ESERCIZI**

- Art. 10 - Installazione di apparecchi negli esercizi di cui agli artt. 86, comma 1 e 2, e art. 88 del T.U.L.P.S.
- Art. 11 - Installazione di apparecchi nei locali di cui all'art.86, comma 3, lett.c) del TULPS e variazioni
- Art. 12 - Limiti e prescrizioni

### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 13 - Informazioni al pubblico e obblighi
- Art. 14 – Orari
- Art. 15 - Provvedimenti repressivi
- Art. 16 – Sanzioni
- Art. 17 - Disposizioni transitorie e finali
- Art. 18 - Disposizione di adeguamento automatico
- Art. 19 - Entrata in vigore e abrogazioni

## TITOLO I NORME GENERALI

### Art.1

#### Oggetto ed ambito di applicazione

1. A norma dell'art.19, punto 8, del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 e dell'art. 86 e 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773 del 18.06.1931 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del relativo regolamento di attuazione, il presente regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all'intrattenimento di persone mediante giochi leciti.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento:
  - a) non esercitate in forma di impresa;
  - b) esercitate su area pubblica, autorizzate a norma dell'art. 69 del vigente T.U.L.P.S.;
  - c) nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento, mediante forme di spettacolo;

### Art.2

#### Principi generali ed obiettivi

1. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione, trasferimento e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente regolamento si informano ai seguenti principi:
  - a. libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art.41 della Costituzione;
  - b. tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;
  - c. semplificazione procedimentale, mediante gli istituti della autocertificazione, della conferenza dei servizi e più in generale del procedimento unico di cui al D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160, in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive;
  - d. prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco.
2. Le attività di cui al presente regolamento non possono essere limitate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione di accesso al mercato.
3. I vincoli delle attività imposti sulla base del presente regolamento, sono esclusivamente diretti alla tutela:
  - a) dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività;
  - b) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica;
  - c) della salute e della quiete della collettività.
4. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Lamporecchio.
5. Nel presente regolamento vengono individuati i requisiti strutturali, urbanistici-edilizi, igienicosanitari, di viabilità, indispensabili per l'esercizio dell'attività.
6. Il comune di Lamporecchio, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.

### Art. 3

#### Definizioni

1. Al fine del presente regolamento si intendono per:

- TULPS il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni nonché il relativo regolamento di attuazione, approvato con R.D. 06.05.1940, n. 635;

- *sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti*, di seguito definita sala giochi, il locale o locali funzionalmente collegati, nei quali si svolgono in via esclusiva o prevalente i giochi leciti quali biliardo, bowling e/o altro gioco lecito, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.), nonché per l'esercizio delle scommesse;
- *spazi per il gioco*: gli spazi riservati ai giochi leciti all'interno degli esercizi pubblici commerciali e dei circoli privati;
- *giochi leciti*: i giochi tradizionali la cui installazione negli esercizi è consentita ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 TULSP;
- *apparecchi per il gioco lecito*: gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del R.D. 773/1931;
- *giochi a distanza*: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;
- *esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.*:
  - bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
  - ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
  - stabilimenti balneari (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
  - alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
  - sale pubbliche da gioco (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
  - circoli privati ed enti assimilabili di cui al d.P.R. 4.4.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
  - agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del d.l. 4.7.2006 n. 223, convertito dalla l. 4.8.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
  - sale destinate al gioco del Bingo, di cui al d. Min. delle Finanze 31.1.2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
- *superficie di somministrazione*: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;
- *area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici*: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;
- *area di vendita degli esercizi di vendita al dettaglio su area privata in sede fissa*: la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;
- *area separata*: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;
- *tabella dei giochi proibiti*: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;
- *tariffa del biliardo*: il costo della singola partita – o quello orario –

#### Art.4 Normativa di riferimento

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono coerenti con la seguente normativa attualmente in vigore:
  - Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 e succ. mod. ed int., in particolare gli artt. 86, 88 e 110;
  - Regolamento di Esecuzione del TULPS approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635;

- Art. 38, commi 1 e 5, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248;
- Art. 22, comma 6, della L. 27 dicembre 2002 n. 289, come modificato dall'art.38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248; art. 14 bis del D.P.G.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e succ. mod. ed int.;
- Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003, concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;
- Decreto interdirettoriale 18 gennaio 2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110 commi 6 e 7 del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di giochi pubblici";
- Decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27.07.2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12.08.2011;
- D.L. 25/03/2010 n.40 convertito con L. 22.05.2010 n.73 "Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.
- D.L. 13.09.2012 N.158 convertito in L. 8.11.2012 n.189 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute".
- L.R.T. 18.10.2013 n.57 "Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia"

## TITOLO II SALE GIOCHI E SALE BOWLING

### Art. 5

#### Adempimenti amministrativi

1. L'apertura, il subingresso, il trasferimento, le modifiche (ai locali o all'attività) delle attività di cui al presente titolo sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ad effetto immediato, da presentare al SUAP del Comune di Lamporecchio, secondo la modulistica predisposta dal Servizio SUAP. Per le modifiche ai locali resta sottintesa la necessità di acquisizione del titolo edilizio, se necessario, prima della presentazione al SUAP della SCIA sopra citata.
2. La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
3. I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente regolamento, dal D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160.

### Art.6

#### Requisiti morali

1. Il Titolare, imprenditore individuale, tutti i soci nelle società di persone, il legale rappresentante e amministratori nelle società di capitale, che intendono gestire una delle attività di cui al presente Regolamento, devono possedere i requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S. e nei loro confronti non devono sussistere "cause di divieto", decadenza o sospensione di cui al D.Lgs 6.09.2010 n.159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

### Art. 7

#### Requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di cui al presente Titolo (Sale Giochi-Sale Bowling) è subordinato al rispetto di quanto segue:

- 1) è vietata l'apertura di sale da gioco o di spazi per il gioco che siano ubicati in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente dai giovani, o da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, ai sensi dell'art. 4, co. 1, della L.R.T. 57/2013;
- 2) ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 co. 2 della L.R.T. 57/2013, sono inoltre considerati luoghi sensibili nei quali non è ammessa l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco:
  - a) i centri storici come individuati dai vigenti strumenti urbanistici del comune di Lamporecchio;
  - b) gli edifici che al momento della presentazione dell'avvio attività ospitano unità immobiliari destinate a civili abitazioni.
  - c) gli edifici totalmente o parzialmente notificati o vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
  - d) monumenti storici a forte attrazione turistica, e per gli edifici per i quali gli strumenti hanno attribuito un valore architettonico e testimoniale..
- 3) Fermo restando quanto stabilito ai punti precedenti, i locali devono possedere i seguenti requisiti:
  - destinazione d'uso commerciale;
  - strutturali, previsti dai vigenti regolamenti edilizi comunali e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti, nonché i requisiti igienico-sanitari;
  - conformità dell'impianto elettrico, degli altri impianti e delle attrezzature alle vigenti norme; d) rispetto delle normative in materia di prevenzione incendi;
- 4) sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'art. 153 del R.D. n. 635 del 1940;
- 5) rispetto dei limiti in materia di impatto acustico ai sensi della normativa di riferimento ed in particolare del D.P.R. 227/2011;
- 6) accessibilità, anche a persone disabili, nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
- 7) I locali dovranno essere dotati di almeno un servizio igienico per il pubblico, munito di antibagno, conforme alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Qualora la superficie dei locali o l'affluenza prevista degli stessi faccia presupporre la presenza contemporanea di più di 200 persone, è opportuno prevedere servizi igienici aggiuntivi. Il locale dovrà altresì essere dotato di un servizio igienico destinato agli operatori e munito di antibagno e spogliatoio, conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, quando nei locali sia esercitata anche l'attività di somministrazione alimenti e bevande.
- 8) Relativamente alle Sale Bowling:
  - Il locale dovrà essere dotato di una sala di attesa;
  - Il locale dovrà essere dotato di una zona attrezzata per il cambio delle scarpe del pubblico e fornita di idonei armadietti.
- 9) Nei locali dovranno essere rispettate le normative in materia di fumo, ivi compresa l'eventuale conduzione al tetto dell'aria estratta dai locali.
- 10) E' consentita l'attività congiunta di somministrazione alimenti e bevande, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e sanitarie e delle seguenti condizioni:
  - l'attività di gioco risulti prevalente ossia:
    - la superficie utilizzata per il suo svolgimento sia pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi;
    - dall'insegna risulti chiaramente l'attività principale di gioco;
    - l'area di gioco e quella di somministrazione devono essere ben distinte e individuate, anche se non strutturalmente divise;
    - l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale di gioco;
    - l'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'attività di gioco e non disgiuntamente da essi.
- 11) In aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalle vigenti disposizioni normative e dai regolamenti Urbanistici Comunali:
  - le Sale Giochi devono disporre di parcheggio privato per la sosta stanziale e di relazione, funzionale all'attività, anche in caso di ampliamento dell'attività esistente, in misura non inferiore ad 1 mq per ogni mq di superficie utile dove si svolge l'attività (S.U.A) nelle misure minime sotto indicate:

- SUA <150 mq = mq 1,00/mq di SV
- SUA <1500 mq = mq 1,50/mq di SV
- = mq 1,00/mq di attività connesse e/o complementari.
- SUA >1500 mq = mq 2,00/mq di SV
- mq 1,50/mq di attività connesse e/o complementari

Sono fatti salve maggiori parametri stabiliti dagli strumenti urbanistici

- le Sale Bowling devono disporre di parcheggio privato, funzionale all'attività, anche in caso di ampliamento dell'attività esistente, in misura non inferiore a 5 posti auto per ogni pista di bowling e nella misura prevista per le sale giochi in caso di installazione di giochi leciti all'interno dell'attività;
2. Per motivi di tutela dell'incolumità delle persone e dell'igienicità dei locali, l'Amministrazione, con proprio atto motivato, potrà imporre all'interessato a sue spese:
- l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
  - l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
  - altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme.

### **Art.8 Rappresentanza**

1. Il titolare della sala giochi può condurre l'esercizio mediante rappresentante/i (artt. 8 e 93 T.U.L.P.S.); questo/i deve/ono essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare di cui all'art.6 del presente regolamento.

### **Art.9 Prescrizioni per lo svolgimento dell'attività**

1. 1.E' vietato ai minori di anni 18 l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videotermini di cui all'art.110 comma 6 lett.b) del TULPS.
2. I giochi installati devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni e ai limiti numerici stabiliti dall'art.110 del TULPS, e dagli altri decreti e norme vigenti, nonché dalle eventuali successive disposizioni in materia.
3. E' comunque vietata la collocazione di attrezzature ed apparecchi in aree all'esterno dei locali di esercizio.
4. i locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento o vincite in denaro non possono utilizzare nell'insegna o in messaggi pubblicitari il termine "casinò" in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.
5. per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di assuefazione i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro sono invitati ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'A.A.M.S. e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici, fornendo anche i recapiti di associazioni che possano fornire assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.

## **TITOLO III APPARECCHI INSTALLATI IN ALTRI ESERCIZI**

### **Art.10**

**Installazione di apparecchi negli esercizi di cui agli artt. 86, comma 1 e 2, e art. 88 del T.U.L.P.S.**

1. Negli esercizi pubblici già in possesso di titolo abilitativo, di cui agli artt. 86, comma 1 e 2, ed art. 88 del T.U.L.P.S., è possibile installare apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110, comma 6 e 7, nonché apparecchi di tipo meccanico o elettromagnetico di cui al D.D. Prot. n.398/CGV del 10.03.2010, a condizione che sia rispettato quanto previsto dalla normativa vigente nonché dal presente Regolamento.

#### **Art.11**

#### **Installazione di apparecchi nei locali di cui all'art.86, comma 3, lett.c) del TULPS e variazioni**

1. I congegni da intrattenimento di cui all'art.110, comma 6 lett.a) e 7 possono essere installati all'interno degli esercizi commerciali e dei circoli privati che non effettuano attività di somministrazione, a condizione che:
  - a) venga presentata apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico del comune di Lamporecchio
  - b) l'installazione avvenga nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti numerici stabiliti dai Decreto Direttoriali in materia
  - c) in caso di subingresso o di variazione della superficie del locale, del numero e della tipologia dei giochi installati nonché del titolare o della società, dovrà essere presentata formale SCIA sull'apposita modulistica.

#### **Art.12**

#### **Limiti e prescrizioni**

1. Gli apparecchi e i congegni di cui all'art.110, comma 6 del TULPS, non possono in alcun caso essere installati negli esercizi di cui al presente titolo, qualora gli stessi si trovino in ospedali, luoghi di cura, scuole o istituti scolastici, ovvero all'interno delle pertinenze dei luoghi di culto.
2. L'uso dei giochi è consentito solo durante l'orario di apertura dell'esercizio in cui sono collocati.
3. Fermo restando quanto stabilito ai punti precedenti, è vietata l'apertura di spazi per il gioco, così come definiti all'art.3 co. 1, che siano ubicati in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente dai giovani, o da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale nonché dagli altri luoghi sensibili così come individuati all'art. 7, co. 1 punto 2)

### **TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art.13**

#### **Informazioni al pubblico e obblighi**

1. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del TULPS, devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti, nonché copia del nulla osta rilasciato dall'AAMS.
2. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art.110, comma 6, del TULPS deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art.110, comma 8, del TULPS.
3. E' obbligatoria l'affissione presso il locale, in luogo ben visibile al pubblico, del titolo abilitativo presentato al SUAP del comune di Lamporecchio e della tabella dei giochi proibiti redatta dal Questore e vidimata dal Sindaco, nonché del regolamento e dei prezzi di ciascun gioco.
4. E' obbligatorio esporre all'esterno della sala giochi e sala bowling un cartello indicante gli orari di apertura e di chiusura.
5. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art.110, comma 6 e 7 lett. del T.U.L.P.S., devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla-osta di distribuzione e di messa in esercizio.
6. Le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o interne, devono essere scritte in lingua italiana; è consentito l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato primo posto con caratteri più appariscenti.
7. Si richiama il rispetto delle prescrizioni contenute nel D.L. 13.09.2012 N.158 convertito in L. 8.11.2012 n.189 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute".
8. Si richiama altresì al rispetto delle prescrizioni contenute nella L.R. 18.10.2013 n.57 "Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia".

## **Art. 14**

### **Orari**

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di cui al presente regolamento sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni fissate con ordinanza sindacale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative (generalmente 14.00 – 24.00).

## **Art. 15**

### **Provvedimenti repressivi**

1. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di sala giochi viene inibita:
  - a. nei casi previsti dal TULPS per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 86; b) qualora i locali non posseggano più i requisiti edilizi, urbanistici, di parcheggio, di sicurezza, di sorvegliabilità, igienico sanitari e tutti gli altri requisiti comunque previsti dal presente Regolamento e dalle norme vigenti. In tal caso, l'Amministrazione assegna all'interessato un termine perentorio per l'adeguamento dei locali, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la chiusura dell'esercizio;
  - b. in caso di reiterazione delle violazioni ex art.8 bis della L. 24 novembre 1981 n.689 e succ. mod. ed int., previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla L. 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni;
  - c. per grave violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi ed alle attività di trattenimento;
  - d. nel rispetto di quanto previsto dall'art.15 della L.R. 57/2013, per violazione di quanto disposto dal punto 4) dell'art 7 del presente regolamento.
2. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività è sospesa:
  - a) nei limiti previsti dall'art.110 del TULPS;
  - b) negli altri casi previsti dalle vigenti normative.

## **Art.16**

### **Sanzioni**

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art.14 e salve le sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza nonché quelle previste dall'art.14 della L.R. 57/2013 e le altre sanzioni irrogate dalle autorità competenti, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma, a seconda dell'entità della violazione, da un minimo di 500,00 euro ad una massimo di 1.500,00 euro.
2. Alla procedura di irrogazione delle sanzioni previste nel comma 1, si applica la L. 24 novembre 1981 n. 689 e succ. mod. ed int, la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2000 n. 81 e s.m.i., nonché le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

## **Art.17**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, vale quanto stabilito dalle Leggi e dai Regolamenti, anche successivi, vigenti in materia ed in particolare dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e succ. mod. ed int., purchè compatibile.
2. Si applica in ogni caso quanto previsto nel D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160.
3. In caso di subingresso senza modifiche in un'attività di sala giochi o sala bowling esistente all'entrata in vigore del presente regolamento, il subentrante non è tenuto ad adeguarsi ai requisiti previsti dal presente Regolamento per le nuove attività, salvo quanto stabilito in merito alle prescrizioni nello svolgimento dell'attività.
4. Il divieto di cui al punto 4) dell'art.7 e al comma 3 dell' art. 12 del presente regolamento non si applica alle sale da gioco e agli spazi per il gioco in esercizio all'entrata in vigore del presente regolamento.